Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 febbraio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 46 DEL 20 FEBBRAIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **S.I.B. - Società Imbottigliamento Bevande, società per azioni, in S. Giuliano Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1972. — **Istituto di Credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1973. — **Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1973. — **Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 1° al 5 febbraio 1973. — **Compagnie de Saint Gobain - Pont a Mousson S. A., in Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine):** Obbligazioni 6 % 1966-1984, sorteggiate il 1° febbraio 1973. — **Golfetto, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1973. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande Gassate « Famib », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1973. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni 6 % ex Cotonificio Morganti - Milano, sorteggiate il 19 gennaio 1973. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni 6 % ex Società Adriatica di Elettricità, sorteggiate il 19 gennaio 1973. — **Durst - Fabbrica Macchine ed Apparecchi Fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1973. — **Istituto di Credito Fondiario della Regione Marchigiana - Ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1968-1988, sorteggiate il 7 febbraio 1973.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Credito fondiario, in Milano:** Cartelle fondiarie, obbligazioni opere pubbliche e obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 1° febbraio 1973.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni OO. PP. sorteggiate nel mese di febbraio 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1972, n. **988.**

Stazzatura di alcuni spazi chiusi al disopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 15 e 138 del codice della navigazione;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796;

Visto il decreto luogotenenziale del 27 gennaio 1916, n. 202, che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;

Vista la risoluzione A.48 (III), adottata il 18 ottobre 1963 dall'assemblea dell'I.M.C.O., sulla stazzatura degli spazi del ponte di riparo e di altri spazi delle navi mercantili, distribuita ai Governi degli Stati membri con nota verbale del segretario generale di quella organizzazione TI/A/1.02 (NVI) del 18 dicembre 1963;

Vista la nota verbale T1/A/1.02 (NV2) del 22 maggio 1964, con la quale il segretario generale dell'I.M.C.O. ha trasmesso ai Governi degli Stati membri, ai fini della applicazione della predetta risoluzione, il testo approvato dal comitato della sicurezza marittima il 20 aprile 1964, contenente alcune definizioni, nonchè la tavola di calcolo della marca di stazza, la forma e la posizione di essa;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono esclusi dalla stazza lorda della nave i volumi dei seguenti locali chiusi, soprastanti al ponte superiore, purchè di dimensioni adeguate, adatti ed effettivamente adibiti all'uso indicato:

a) i locali occupati dai macchinari per il servizio e la sicurezza della nave (argani, verricelli, servomotore, bombole CO_2, pompe d'incendio di sentina e di zavorra, ecc.) purchè, se trattasi di ponte, queste non siano connesse alle motrici principali o alle pompe principali.

Non fanno parte di tale categoria i macchinari speciali relativi al servizio commerciale della nave e gli ausiliari dell'apparato motore;

b) la timoneria ed i locali occupati dalla girobussola, radar, scandaglio sonoro ed in genere da apparecchiature di governo, nonchè il casotto per i fanali di linea e di posizione;

c) i locali delle cucine e quelli occupati dalle impastatrici, forni distillatori, apparecchi frigoriferi, lavastoviglie, laboratori e depositi di attrezzature di cucina e di tavola, sia per i passeggeri che per l'equipaggio, escluse le cambuse ed i depositi viveri.

In caso di uso promiscuo sarà esclusa solo la parte del locale realmente adibita ai servizi sopraelencati;

d) i locali igienici (anche se contenenti bagno) e le lavanderie per l'equipaggio, i locali igienici per i passeggeri (limitatamente all'ingombro delle latrine ed orinatoi); nonchè i locali occupati dagli apparecchi di disinfezione sia per l'equipaggio che per i passeggeri;

e) i locali della batteria e del generatore di emergenza, o della calderina se adibita a servizio di coperta, purchè questa non fornisca il vapore alle macchine e alle pompe principali o ai mezzi di carico;

f) gli spazi compresi nei duomi e negli osteriggi e loro prolungamenti, le maniche a vento e le condotte verticali di ventilazione, gli spazi destinati a dare aria e luce a qualsiasi locale non dell'apparato motore;

g) gli spazi per dare aria e luce all'apparato motore, misurati al netto di casse o di altri locali chiusi, anche se contenenti tubolature, paranchi e silenziatori, ma non parti integranti dell'apparato motore, economizzatori, deareatori, ecc.

Il Ministero della marina mercantile, a richiesta dell'armatore, può autorizzare, sempre che ritenga giustificati i motivi della richiesta, che gli spazi destinati a dare aria e luce ai locali dell'apparato motore siano parzialmente, o totalmente, inclusi nella stazza lorda, considerando come lunghezza limite quella dell'apertura del ponte e come larghezza limite la metà della massima larghezza interna della nave;

h) il volume delle boccaporte di accesso e gli spazi privi di ponte sottostanti alla loro copertura, quando servono locali esclusi dalla stazza lorda o quando siano interamente occupati da scale che servono locali sottostanti il ponte superiore;

i) il volume totale delle boccaporte da carico, sovrastanti i locali chiusi più elevati, è escluso dalla stazza lorda della nave fino al massimo del mezzo per cento del resto della stazza lorda.

Quando il volume totale superi il mezzo per cento della stazza lorda, si aggiunge tale eccedenza agli altri volumi formanti la stazza lorda;

l) i locali adibiti al trasporto di carichi secchi, o veicoli, che, se muniti delle aperture definite dall'articolo XIII delle Istruzioni approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1918, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1938, sarebbero esclusi.

Art. 2.

A richiesta dell'armatore, il Ministero della marina mercantile può autorizzare che sia escluso dalla stazza lorda della nave il volume dei locali chiusi soprastanti il ponte superiore, adibiti al solo riparo dei passeggeri di coperta, sulle navi impiegate esclusivamente in gite di breve durata.

Il locale può contenere sedie, panche, ecc. purchè amovibili, ma non poltrone o sistemazioni fisse, come bar, apparecchi di condizionamento aria, ecc.

Art. 3.

Nelle navi a due o più ponti, i volumi dei locali menzionati all'art. 1, se situati tra il ponte superiore ed il secondo ponte, possono essere esclusi dalla stazza lorda della nave.

La stazza lorda, ottenuta escludendo dal calcolo di essa i predetti volumi, sarà però valida solo quando la linea di galleggiamento della nave non superi la marca di stazza e, pertanto, quando questa ultima non risulta immersa.

Art. 4.

I piccoli apparecchi, ovunque ubicati, il cui volume non superi mezzo metro cubo, vengono trascurati eppertanto hanno, ai fini della stazza, lo stesso trattamento della spazio in cui sono contenuti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme il ponte superiore della nave è il ponte completo più alto, esposto al mare ed alle intemperie, le cui aperture, situate sulla parte esposta, sono provviste di dispositivi di chiusura permanente e stagna.

Analogamente tutte le aperture nei fianchi della nave, al disotto di esso, dovranno essere munite di analoghe chiusure permanenti e stagne.

Il ponte situato immediatamente sotto il predetto è considerato secondo ponte, agli effetti del precedente art. 3, purchè si estenda senza interruzione da prora a poppa (almeno fino alle paratie dei gavoni), e da mu-

rata a murata, faccia parte integrante della struttura della nave ed abbia le boccaporte munite di appositi portelli di chiusura.

Non si considerano come interruzione del ponte le aperture per l'apparato di propulsione, le aperture dei pozzi delle catene, le boccaporte e gli osteriggi, nonchè eventuali scalini del ponte quando la loro altezza totale non ecceda m. 1,22.

Il ponte di stazza rimane determinato nel modo stabilito dall'art. 5 del regolamento di stazza approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, purchè al disotto di esso non esistano spazi suscettibili di essere esclusi dalla stazza lorda della nave in virtù dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

La « marca di stazza » è costituita da una linea orizzontale (linea base), della lunghezza di mm. 380 e dello spessore di mm. 25, sormontata, per la sua identificazione, da un triangolo equilatero capovolto, di mm. 300 di lato e mm. 25 di spessore, il cui vertice è posto a metà della linea medesima.

Il bordo superiore della linea indicherà la massima immersione consentita in acqua salata, affinchè possano essere esclusi dalla stazza lorda i volumi dei locali richiamati dall'art. 3.

Salvo il caso previsto dal successivo art. 7 può essere assegnata alla nave anche una linea orizzontale supplementare, per indicare la massima immersione ammissibile in acque tropicali ed in acqua dolce.

Lo spessore della linea supplementare sarà di mm. 25, la lunghezza di mm. 230. Quest'ultima sarà misurata a partire dalla linea verticale, anche essa dello spessore di mm. 25, tracciata all'estremità, verso poppa, della linea base e perpendicolare a questa.

La distanza verticale della linea supplementare della linea base della marca di stazza sarà di 1/48mo. della altezza dello scafo, misurata dal bordo superiore della chiglia al bordo superiore della linea base.

Art. 7.

La marca di stazza deve essere posta sui due fianchi della nave, al disotto del secondo ponte, leggermente a poppavia della mezzeria della nave; tenendo però presente che il vertice del triangolo che tocca la linea base, non potrà essere a meno di 540 mm., nè a più di 2000 mm. a poppavia dell'asse verticale, passante per il centro del disco del bordo libero regolamentare.

Qualora la nave non sia munita della marca di bordo libero, la marca di stazza sarà posta a metà della nave.

La distanza verticale minima fra l'orlo superiore della linea base della marca di stazza e l'orlo superiore della linea del secondo ponte è data dall'allegata Tavola per i diversi valori di L e L/H (in cui L è la lunghezza misurata all'interno della nave in corrispondenza della faccia inferiore del secondo ponte fino all'avviamento della faccia interna delle ossature, e H è la profondità della linea di costruzione alla retta del baglio del secondo ponte alla sezione maestra). In caso di ponte facente scalino si prenderà il ponte ideale.

Onde rendere possibile l'immediato controllo, allo esterno, della nave, della posizione della predetta marca questa sarà riferita sul certificato di stazza alla linea del ponte superiore, cioè alla linea cui viene riferito il bordo libero. Pertanto sul certificato di stazza, alla distanza tubolare è aggiunta l'altezza, al centro della nave, dell'interponte superiore.

La marca di stazza non potrà in alcun caso essere posta al disopra della linea di massimo carico regolamentare per l'estate. Nel caso, però, che, a richiesta dell'armatore, il bordo libero della nave sia determinato assumendo come ponte di bordo libero il secondo ponte, anzichè il ponte superiore, la marca di stazza potrà essere posta alla stessa altezza della più alta linea di carico del bordo libero, senza applicare la Tavola sopra menzionata.

In questo caso non sarà tracciata la linea supplementare della marca di stazza prevista dall'art. 6.

Art. 8.

La posizione della marca di stazza dovrà essere determinata, con l'osservanza delle norme dell'articolo precedente, dall'ente tecnico che effettua la stazzatura della nave. Questo dovrà controllare altresì, prima del rilascio del certificato di stazza da parte dell'autorità marittima, che la marca di stazza sia stata calcolata esattamente ed applicata, in modo stabile, nella posizione assegnata.

La marca di stazza e le sue linee, dipinte in bianco o giallo su fondo scuro, o in nero su fondo chiaro, dovranno essere bulinate o saldate ai fianchi della nave.

Art. 9.

La nave che, a richiesta dell'armatore, è munita di marca di stazza avrà due serie di stazza. Una lorda ed una netta ottenute includendo nella prima gli spazi di cui all'art. 3, e valevole quando la marca sia al disotto della linea di galleggiamento della nave e quindi immersa, ed una lorda ed una netta ottenute escludendo gli stessi spazi, valevole quando invece la marca emerga al disopra della linea di galleggiamento.

Quando la marca sia posta nella posizione prevista al quinto comma dell'art. 7, la nave avrà una sola serie di stazza e precisamente quella ottenuta escludendo i predetti spazi.

Per le navi munite di marca di stazza sono istituiti i due allegati certificati di stazza. Il Mod I.A. per le navi con due serie di stazze, ed il Mod. I.B. per le navi con una sola serie di stazza. Quest'ultimo sarà valido solo nel caso che la marca di stazza emerga al disopra della linea di galleggiamento.

Quando il certificato di stazza porta due serie di stazze, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza sarà sempre considerata la serie più elevata.

Art. 10.

Le presenti norme, che abrogano l'art. 19 del regolamento di stazza approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, e gli articoli XIV e XV delle relative istruzioni, approvate con decreto ministeriale del 25 luglio 1918, entrano in vigore dal 180° giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 79. — VALENTINI

TAVOLA PER IL CALCOLO DELLA MARCA DI STAZZA

Distanza minima in millimetri fra l'orlo superiore della linea del secondo ponte e l'orlo superiore della marca di stazza

L (metri) \ L H	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	51	51	51	51	51	51	51	51	51
64	51	51	51	51	51	51	51	51	51
67	51	51	51	51	51	51	51	51	51
70	81	51	51	51	51	51	51	51	51
73	118	51	51	51	51	51	51	51	51
76	157	82	51	51	51	51	51	51	51
79	201	119	51	51	51	51	51	51	51
82	246	159	84	51	51	51	51	51	51
85	294	200	120	51	51	51	51	51	51
88	344	244	158	83	51	51	51	51	51
91	398	291	199	119	51	51	51	51	51
94	455	341	243	158	83	51	51	51	51
97	515	393	288	198	119	51	51	51	51
100	577	447	336	240	155	81	51	51	51
103	643	506	388	286	196	117	51	51	51
106	713	567	442	334	239	156	82	51	51
109	785	631	499	385	285	196	118	51	51
112	862	699	559	438	333	240	157	83	51
115	943	772	624	497	386	288	200	122	52
118	1026	845	690	556	439	336	243	161	87
121	1111	921	758	617	494	385	288	202	124
124	1199	1000	829	682	553	439	338	247	165
127	1279	1075	900	749	617	500	397	304	220
130	1362	1154	975	820	685	566	460	365	279
133	1450	1237	1054	896	757	635	527	429	342
136	1541	1323	1135	974	832	707	596	496	407
139	1636	1413	1222	1057	912	784	671	569	478
142	1732	1504	1309	1140	992	862	746	642	548
145	1829	1597	1397	1225	1074	941	823	717	621
148	1926	1588	1485	1309	1155	1019	898	790	692
151	2020	1778	1570	1390	1233	1095	971	861	761
154	2112	1865	1653	1470	1309	1168	1042	930	828

L (metri) \ L H	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157	2203	1951	1735	1548	1384	1241	1112	998	894
160	2288	2032	1812	1622	1455	1308	1177	1061	955
163	2374	2112	1888	1694	1525	1375	1241	1122	1015
166	2455	2189	1961	1763	1591	1438	1302	1181	1072
169	2537	2266	2033	1832	1656	1501	1363	1239	1128
172	2616	2340	2103	1899	1720	1562	1421	1295	1182
175	2694	2414	2173	1965	1783	1622	1479	1351	1236
178	2772	2487	2242	2030	1845	1682	1536	1406	1289
181	2850	2560	2312	2096	1907	1741	1593	1461	1342
184	2924	2629	2376	2157	1965	1797	1646	1512	1391
187	2999	2699	2441	2219	2024	1853	1700	1563	1440
190	3072	2768	2506	2280	2083	1909	1753	1614	1489
193	3144	2835	2569	2340	2139	1962	1804	1663	1536
196	3215	2901	2632	2398	2195	2015	1855	1711	1582
199	3286	2967	2694	2456	2250	2067	1905	1759	1628
202	3356	3032	2754	2513	2304	2118	1953	1805	1672
205	3425	3096	2814	2570	2357	2169	2001	1851	1716
208	3493	3160	2874	2626	2410	2219	2049	1897	1760
211	3561	3223	2933	2682	2462	2268	2096	1942	1803
214	3628	3285	2991	2736	2513	2317	2142	1986	1845
217	3694	3346	3048	2790	2562	2365	2187	2029	1886
220	3760	3407	3105	2843	2613	2412	2232	2072	1927
223	3825	3467	3161	2895	2662	2458	2276	2113	1966
226	3889	3526	3216	2947	2710	2504	2319	2154	2005
229	3951	3584	3270	2998	2758	2549	2361	2194	2043
232	4013	3642	3323	3047	2805	2593	2402	2233	2080
235	4075	3699	3376	3096	2851	2636	2443	2272	2117
238	4136	3755	3428	3144	2897	2678	2483	2310	2153
241	4197	3810	3479	3192	2941	2720	2523	2347	2188
244	4257	3865	3530	3240	2986	2762	2562	2384	2223

Nota — Per le lunghezze ed i rapporti L/H, intermedi, la distanza corrispondente sarà stabilita per interpolazione lineare. Per gli altri casi si otterranno i valori per extrapolazione.

Mod. N. 1 - A *Per bastimenti con 2 ponti continui muniti di marca di stazza*

Certificato N. ....

MARINA MERCANTILE ITALIANA

CERTIFICATO DI STAZZA

del (1) .... denominat .... (.................... R. I.)

iscritto al N° .... di matricola del Compartimento Marittimo di (2) ....

La nave è munita di marca di stazza posta nella seguente posizione:

a) distanza verticale dall'orlo superiore della linea base della marca di stazza all'orlo superiore della linea del ponte superiore (3) .... mm ....
(altezza tabulare più altezze interponte)

b) distanza longitudinale dal vertice del triangolo della marca di stazza all'asse verticale del disco di bordo libero regolamentare .... mm ....

c) altezza della linea supplementare, ammissibile per la navigazione in acque tropicali od in acqua dolce, sulla linea base della marca di stazza .... mm ....

(1) Piroscafo, Veliero, indicare il tipo.

(2) Per le navi estere si deve indicare il porto al quale sono iscritte, ed il numero del registro.

(3) La linea del ponte superiore deve essere tracciata sullo scafo della nave, secondo le Norme della vigente Convenzione Internazionale della linea di carico, anche se la nave non è munita della marca di bordo libero.

DESCRIZIONE DELLA NAVE	
Luogo e data di costruzione	....
Materiale di costruzione	....
Numero dei ponti completi	....
Forma della prora	....
Forma della poppa	....
Numero delle paratie stagne	....
Numero degli alberi	....
Tipo dell'attrezzatura	....
Se ha doppio fondo e quante celle esso contiene .	....

DIMENSIONI PRINCIPALI (in metri)	
Lunghezza massima dall'avanti della ruota di prora sotto al bompresso, alla faccia posteriore dell'orlo di poppa	....
Larghezza massima fuori fasciame	....
Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra (art. 9 reg.)	....
Lunghezza di stazza (art. 7 reg.)	....
Lunghezza del locale dell'apparato motore (se vi è)	....

DATI PRINCIPALI DELL'APPARATO MOTORE (se vi è)	
Genere del propulsore	....
Luogo e data di costruzione delle macchine . .	....
Numero e tipo delle macchine	....
Diametro dei cilindri e corsa degli stantuffi . .	....
Potenza: cavalli nominali ed indicati, od asse . .	....
Luogo e data di costruzione delle caldaie . .	....
Numero e tipo delle caldaie	....

PROCESSO VERBALE

Quest'oggi.............................. innanzi a me .... in quest'.............................. di porto si è presentato il Signor .... il quale, dopo avermi mostrato il titolo che lo abilita a funzionare come perito stazzatore, alla presenza degli infrascritti testimoni e del signor .... armatore del bastimento sopradescritto mi ha dichiarato che egli ha stazzato detto bastimento attenendosi strettamente alle regole sancite col R. Decreto n. 202 del 27 Gennaio 1916, e che avendo riportato fedelmente di sua propria mano nelle tabelle di questo certificato le dimensioni prese ed i risultati dei calcoli fatti i cui moduli, muniti della sua firma mi ha consegnato ai termini dell'art. 36 del regolamento, trovò che tale bastimento ha una stazza LORDA massima di tonnellate .... ed una stazza NETTA massima di tonnellate .... Ed avendogli io dato lettura dell'art. 481 del Codice Penale approvato con R. Decreto 19 Ottobre 1930 n. 1398, l'ho invitato nei modi stabiliti dall'art. 193 del Codice di procedura civile, approvato con R. D. 28 Ottobre 1940 n. 1443 a prestar giuramento, ed egli consapevole dell'importanza morale del medesimo e del vincolo religioso che i credenti con esso contraggono innanzi a Dio ed agli uomini ha giurato di aver dichiarato la verità.

	IL PERITO STAZZATORE	L'ARMATORE
.... di Porto		
....	....	....

STAZZA LORDA	CON MARCA DI STAZZA IMMERSA Metri cubi		CON MARCA DI STAZZA EMERSA Metri cubi	
Spazio sotto il ponte della stazza				
Spazio fra il ponte della stazza ed il terzo ponte (interponte)				
Spazio fra il terzo e quarto ponte				
spazi chiusi sopra coperta — 1° ord.				
2° »				
3° »				
4° »				
Eccesso delle boccaporte				
Totale stazza lorda in m³				
DEDUZIONI	**Metri cubi**		**Metri cubi**	
Deduzioni generali per tutte le navi				
Alloggio del capitano				
alloggi equipaggio .... m³				
.... »				
.... »				
Locale delle carte, segnali, istrumenti				
Deposito del nostromo				
Locali destinati per la manovra del timone, dell'argano, pompe esaurimento, ecc.				
Locale destinato per la calderina ausiliaria (nel caso contemplato dall'art. 26 reg.)				
Locale destinato per cisterne zavorra (nel caso contemplato dall'art. 26 reg.)				
Deduzioni speciali				
....				
Deduzione speciale per l'apparato motore				
....				
Totale delle deduzioni in m³				
R I E P I L O G O				
Totale stazza lorda in T. S.				
Deduzione come sopra in T.S.				
Stazza netta in T. S.				

NOTA - Le capacità, in tonnellate di stazza, di ciascuno degli spazi - aperti o da carico sopra il ponte superiore - non computati nella stazza lorda, è la seguente: ....

....

....

I TESTIMONI

....

....

Dato a ....

il .... 19 ....

Mod. N. 1 - B. Per bastimenti con 2 ponti continui muniti di marca di stazza

Certificato N. ....

MARINA MERCANTILE ITALIANA

CERTIFICATO DI STAZZA

del (1) .... denominat .... (.................. R. I.)

iscritto al N° .... di matricola del Compartimento Marittimo di (2) ....

La nave è munita di marca di stazza posta nella seguente posizione:

a) distanza verticale dall'orlo superiore della linea base della marca di stazza all'orlo superiore della linea del ponte superiore (3) .... mm ....
(altezza tabulare più altezza interponte)

b) distanza longitudinale dal vertice del triangolo della marca di stazza all'asse verticale del disco di bordo libero regolamentare .... mm ....

(1) Piroscafo, Veliero, indicare il tipo.

(2) Per le navi estere si deve indicare il porto al quale sono iscritte, ed il numero del registro.

(3) La linea del ponte superiore deve essere tracciata sullo scafo della nave, secondo le Norme della vigente Convenzione Internazionale della linea di carico, anche se la nave non è munita della marca di bordo libero.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 10 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale l'ing. Alessandro Fagnani venne nominato membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che l'ing. Alessandro Fagnani ha recentemente presentato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione con la nomina di altro membro effettivo;

Vista la nota n. 8204 del 3 agosto 1972 con la quale il capo del compartimento doganale di Torino ha proposto il sig. Francesco Zafarana in sostituzione dell'ing. Alessandro Fagnani dimissionario;

Ritenuto che risulta osservata la norma di cui al terzo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, in quanto i tre membri effettivi rimasti in carica sono stati scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Francesco Zafarana è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975 in sostituzione dell'ing. Alessandro Fagnani dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Registro n. 48 *Finanze, foglio n.* 273

(485)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1969 relativo all'iscrizione di dodici varietà di frumento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nel registro delle varietà, tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, 12 varietà di frumento;

Considerato che, tra le varietà di frumento duro iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 24) e 41) dell'articolo unico, le varietà « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, con sede a Catania;

Vista la copia conforme della deliberazione in data 6 agosto 1971, con la quale il consiglio di amministrazione della stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, in vista della sua liquidazione, ha deliberato di cedere alla Sisforaggera - Società italiana sementi di Bologna, le predette varietà di frumento duro con tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla conservazione in purezza e quindi alla produzione delle relative sementi di base;

Vista la domanda in data 22 novembre 1972 con la quale la Società italiana sementi di Bologna ha chiesto, in relazione alla rinuncia di cui sopra, la modifica del citato decreto ministeriale 3 maggio 1969;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di frumento duro « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 », di cui ai numeri 24) e 41) dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, è la Sisforaggera - Società italiana sementi di Bologna.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: NATALI

(624)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia, società farmaceutici Italia di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Farmitalia, società farmaceutici Italia di Settimo Torinese (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia, società farmaceutici Italia di Settimo Torinese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a., industria confezioni di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società Vela S.p.a., industria confezioni di Pescara, con effetto dall'1 marzo 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Vela S.p.a., industria confezioni di Pescara, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE - Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE-Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE-Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(2589)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 gennaio 1973.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503, relativa all'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Considerata la persistenza di casi di rabbia canina in alcune provincie del territorio nazionale e la segnalazione di casi di rabbia silvestre in zone estere di confine;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei per impedire la propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani di età superiore a tre mesi esistenti nelle province di Bolzano, Roma, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani ed in tutto il territorio delle regioni Campania e Calabria.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° aprile 1973 e termineranno il 31 luglio 1973.

La vaccinazione può essere differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo 3 mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

I sindaci, sentiti i veterinari comunali o consorziali, provvederanno a stabilire e a rendere noti i luoghi in cui dovranno essere condotti i cani da vaccinare, con il calendario e l'orario degli interventi. Nei luoghi anzidetti la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, dai veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale, per le provincie delle regioni a statuto speciale o il Presidente della giunta regionale per le provincie delle regioni a statuto ordinario, potrà, tuttavia, autorizzare, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 5.

Il Ministero della sanità provvederà alle spese relative all'acquisto di vaccino che sarà distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici dei veterinari provinciali o dei corrispondenti uffici regionali, nonchè a quelle inerenti alle prestazioni veterinarie di cui al successivo art. 6.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei Comuni, che debbono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Per ogni cane vaccinato ai sensi della presente ordinanza e per il rilascio del relativo certificato verrà corrisposto al veterinario operatore da parte del veterinario provinciale, a titolo di rimborso spese, la somma di L. 300 a capo.

Art. 7.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i veterinari provinciali o i Presidenti delle giunte regionali di tutto il territorio della Repubblica, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare piani di profilassi contro la rabbia comprendenti le seguenti misure:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località in cui la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quello indicato nel precedente art. 1 colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, a seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

d) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli stessi animali o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 8.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che risultano non vaccinati.

Art. 9.

Le autorità sanitarie locali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .
attesta di aver praticato in data . . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . . . di età . . .
appartenente al sig. . . . . abitante
in . . . . vaccino
impiegato . . . . serie . . . . .
Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{comunale\ (1)}{autorizzato\ (2)}$

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(1647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Società tra produttori dell'agricoltura bresciana », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 gennaio 1973, il dott. Enzo Ferrara è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Società tra produttori dell'agricoltura bresciana - S.P.A.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Brescia, in sostituzione del dott. Maurizio Finamore, dimissionario.

(970)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.429.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1847)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.640.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1848)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.153.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1849)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.993.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1850)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.547.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1851)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.450.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1852)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.126.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1853)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.812.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1854)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.600.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1855)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.140.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1856)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Piedimonte Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.734.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1857)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.202.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1858)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.980.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1859)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.996.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1860)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.947.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1861)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.163.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1862)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.152.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1863)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.601.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.278.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.194.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1866)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.217.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.192.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.671.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.357.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.128.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.891.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.376.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.575.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.371.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 529.118.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.906.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1877)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.911.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.925.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.162.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.020.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.722.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1973, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 607.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1973, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.324.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.692.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.648.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.102.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1843)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.530.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1844)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.806.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1845)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.882.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	572,50	572,50	573,50	572,50	568 —	572,50	572,30	572,50	572,50	572,50
Dollaro canadese	577,80	577,80	574 —	577,80	575 —	577,80	577,40	577,80	577,80	577,80
Franco svizzero	169,185	169,185	171 —	169,185	164,60	169,15	168,65	169,185	169,18	169,18
Corona danese	—	—	—	—	—	—	85,20	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	89,50	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	123,50	—	—	—
Fiorino olandese	193,25	192,25	193 —	193,25	187,10	193,25	193,30	193,25	193,25	193,25
Franco belga	13,9890	13,9890	14 —	13,9890	13,36	13,98	13,98	13,9890	13,98	13,98
Franco francese	124 —	124 —	123,80	124 —	121,60	124 —	123,75	124 —	124 —	124 —
Lira sterlina	1411 —	1411 —	1408 —	1411 —	1391 —	1411 —	1409 —	1411 —	1411 —	1411 —
Marco germanico	195,65	195,65	194,50	195,65	192,60	195,62	195 —	195,65	195,65	195,65
Scellino austriaco	27,22	27,22	27,50	27,22	25,50	27,22	27 —	27,22	27,22	27,22
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	21,815	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	9,16	—	—	—
Yen giapponese	2,18	2,18	2,25	2,18	1,96	2,18	2,1425	2,18	2,18	2,18

Media dei titoli del 14 febbraio 1973

Rendita 5 % 1935	102,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	94,05
» 5 % (Beni esteri)	92,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,825
» 5,50 % » » 1968-83	94,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,375
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1973

Dollaro USA	572,40
Dollaro canadese	577,60
Franco svizzero	169,917
Corona danese	—
Corona norvegese	—
Corona svedese	—
Fiorino olandese	193,275
Franco belga	13,984
Franco francese	123,875
Lira sterlina	1410 —
Marco germanico	195,325
Scellino austriaco	27,11
Escudo portoghese	—
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	2,161

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi, per esami, a complessivi tre posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed in particolare l'art. 38;

Vista la nota n. 200/3218/2.11.V.A. del 20 marzo 1972 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio regioni, ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca concorsi per la copertura dei posti nel ruolo delle carriere dell'Ispettorato del lavoro disponibili nella regione della Valle d'Aosta;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

Per l'attuazione del terzo comma dell'art. 38 dello statuto speciale per la regione della Valle d'Aosta, ai fini del reclutamento di personale originario della regione e che comunque conoscenza la lingua francese da destinare all'ispettorato del lavoro di Aosta, sono indetti nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro i seguenti concorsi per esami:

1) un posto di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria;

2) un posto di primo ispettore riservato a laureati in medicina e chirurgia;

3) un posto di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza e scienze politiche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i requisiti seguenti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

4) età non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal quarto comma del presente articolo;

5) godimento dei diritti politici;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7 e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militati alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo presso la sede di Aosta nei locali siti in viale F. Chabod, 8 - Istituto professionale regionale e si effettueranno alle ore 8 dei giorni appresso indicati:

1) concorso ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1973;

2) concorso ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in medicina e chirurgia nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1973;

3) concorso ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1973.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato dal Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio, secondo i programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate le ore di tempo indicate nel programma di esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa. L'uso del dizionario non è ammesso per la prova di lingua francese.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militati e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 500, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I profughi dalla Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrate da esperti docenti della lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 72

ALLEGATO 1

(Scheda della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . domicialiato in . . (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a (1) . . nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, riservato a candidati che dimostrino di conoscere la lingua francese.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . . presso l'Università di . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna, in caso di nomina, ad assumere servizio presso l'ispettorato del lavoro di Aosta e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (2) . . . .

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:

ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria;

ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in medicina e chirurgia;

ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro*: COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria

1) Tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2) Scienza delle costruzioni:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

Tempo a disposizione: 8 ore.

3) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

Tempo a disposizione: 2 ore.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà su nozioni generali di fisica e di elettrotecnica in particolare e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

Il colloquio comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua francese su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo francese su argomenti di carattere generale.

Concorso ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in medicina

PROVE SCRITTE

1) Patologia del lavoro. Tempo a disposizione: 8 ore.

2) Igiene generale. Tempo a disposizione: 8 ore.

3) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico. Tempo a disposizione: 2 ore.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sull'igiene del lavoro e sulla legislazione sociale, limitatamente ai seguenti argomenti: tutela fisica delle lavoratrici madri; tutela del lavoro minorile e delle donne; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; l'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

Il colloquio comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua francese su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo francese su argomenti di carattere generale.

Concorso ad un posto di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche

PROVE SCRITTE

1) Diritto del lavoro e legislazione sociale. Tempo a disposizione: 8 ore.

2) Diritto amministrativo. Tempo a disposizione: 8 ore.

3) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico. Tempo a disposizione: 2 ore.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sul diritto commerciale, su elementi di contabilità generale dello Stato, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni, cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione), e su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria).

La prova orale comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua francese su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo francese su argomento di carattere generale.

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: COPPO

(1074)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1971;

Considerato che l'ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato dott. Fernando Nascetti, chiamato a far parte in qualità di presidente della commissione suddetta, in data 10 novembre 1972 è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione:

Decreta:

Il direttore di ragioneria centrale dott. Paolo Visaggio è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con il proprio decreto in data 20 giugno 1971 in sostituzione del defunto ispettore generale dott. Fernando Nascetti.

Al predetto dott. Paolo Visaggio compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1972
Registro n. 47, *foglio n.* 162

(799)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.